



BANDO ATTUATIVO DELLA SOTTOMISURA 3.1

“SOSTEGNO ALLA NUOVA ADESIONE A REGIMI DI QUALITÀ”

ANNUALITÀ 2016

INDICE

1. Finalità e Risorse	3
1.1 Finalità e obiettivi.....	3
1.2 Dotazione finanziaria.....	3
2. Requisiti di ammissibilità	3
2.1 Richiedenti/Beneficiari.....	3
2.2 Condizioni di accesso.....	3
2.2.1 Condizioni di accesso	3
2.2.2 Altre limitazioni.....	4
2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto	4
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili.....	5
3.1 Interventi finanziabili.....	5
3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi	5
3.2.1 Localizzazione degli interventi	5
3.2.2 Ambiti e settori di intervento	5
3.2.3 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti	5
3.3 Massimali e minimali	6
3.4 Durata e termini di realizzazione degli interventi	6
3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese	6
3.4.2 Termine finale	6
3.5 Spese ammissibili/non ammissibili	6
3.5.1 Normativa di riferimento.....	6
3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza	6
3.5.3 Investimenti materiali e immateriali	6
3.5.4 Interventi/spese non ammissibili	6
3.6 Intensità del sostegno	7
3.7 Cumulabilità.....	7
4. Modalità e termini di presentazione della domanda	7
4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto.....	7
4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto	7
4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	8
5. Valutazione e istruttoria della domanda	8
5.1 Criteri di selezione/valutazione	8
5.2 Verifica dei criteri di valutazione.....	9
5.3 Formazione della graduatoria.....	9
5.4 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate	10
5.5 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	10
5.6 Istruttoria di ammissibilità	10
5.7 Correzione degli errori palesi.....	10
6. Realizzazione e modifica dell'intervento.....	11
6.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi.....	11
6.2 Impegni del beneficiario	11
6.3 Modifiche dei progetti.....	12
6.4 Modifica del richiedente/beneficiario	12
7. Erogazione e rendicontazione	13
7.1 Modalità e termini di rendicontazione delle spese ammissibili	13
7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto.....	13
7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria	13
8. Verifiche, controlli e revoche.....	13
8.1 Verifica finale dei progetti.....	13
8.2 Rinuncia	13
8.3 Controlli e ispezioni	13
8.4 Sanzioni	14
9. Disposizioni finali	14
9.1 Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.....	14
9.2 Responsabile del procedimento	14
9.3 Disposizioni finali	14

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione alla sottomisura 3.1, denominata "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" di cui all'art. 16, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed è stato elaborato in coerenza con le norme unionali, il "Programma di Sviluppo Rurale della Toscana" approvato con D.G.R. n. 788 del 4/08/2015 (di seguito "PSR") e successiva modifica approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione UE 5174 (2016) del 3/08/2016, le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento" approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 63 del 28/06/2016 (di seguito "Disposizioni Comuni") e le Disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 3.1 approvate con Delibera della Giunta regionale n. 1066 del 2/11/2016.

La sottomisura è finalizzata a sostenere gli agricoltori che aderiscono per la prima volta a regimi di qualità agricoli e alimentari e si attua attraverso la concessione di contributi per la copertura dei costi di certificazione.

La partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare rappresenta un valido strumento per promuovere il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari, o dei processi produttivi delle stesse, a garanzia dei consumatori e per migliorare la competitività delle imprese agricole e agroalimentari, con positive ricadute di sviluppo sui territori di produzione.

1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione per il presente bando è pari a **300.000 euro**, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

2. Requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno gli agricoltori attivi o loro associazioni.

Per agricoltore attivo si intende un agricoltore in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e del Decreto Ministeriale n. 6513 del 18/11/2014.

Per associazione di agricoltori (a qualsiasi titolo costituita, con atto di evidenza pubblica) si intende un organismo che raggruppi esclusivamente agricoltori in attività che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari di cui al successivo paragrafo 3.2.2.

Per ricevere il sostegno, i richiedenti devono, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, aderire per la prima volta ad almeno un regime di qualità sovvenzionato, elencato al successivo paragrafo 3.2.2.

2.2 Condizioni di accesso

2.2.1 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale (Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002) o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico);

2. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16/03/1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico).

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

3. nel caso di soggetto di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda.

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui al paragrafo 2.2.1 devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del Contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

- il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2 nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione del Contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
- il mancato soddisfacimento della condizione di ammissibilità di cui al precedente punto 3 porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

2.2.2 Altre limitazioni

1. Il sostegno alle domande di aiuto relative alla nuova adesione a regimi di qualità è concesso per costi sostenuti in relazione a prodotti agricoli e agroalimentari ottenuti nel territorio della Regione Toscana.
2. Il sostegno è corrisposto unicamente per i prodotti agricoli destinati al consumo umano.
3. Il sostegno è concesso soltanto nel caso in cui la partecipazione ai sistemi di qualità ammessi all'aiuto sia assicurata per un periodo di 3 anni consecutivi.
4. Il sostegno è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis extragricolo" quando il prodotto rientrante in un regime di qualità non è elencato nell'Allegato I del Trattato UE.
5. I costi sostenuti devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale.

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

Per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono, come previsto al paragrafo "Ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto" del documento "Disposizioni comuni", nel caso di aiuti di stato o di aiuti concessi secondo la regola del "de minimis", essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Non è quindi possibile erogare nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

La sottomisura prevede il sostegno per i costi sostenuti dagli agricoltori in relazione alla partecipazione ai sistemi di qualità di origine comunitaria, o riconosciuti a livello regionale, e specificati al successivo paragrafo 3.2.2.

I costi di certificazione ammissibili, che per caratteristiche e finalità sono da considerarsi investimenti immateriali, sono i seguenti:

1. costo per la prima iscrizione al sistema di controllo (costo che viene sostenuto una sola volta, nel primo anno di impegno, al momento di ammissione al sistema di controllo);
2. costo per la quota annua fissa per l'attività di certificazione (cioè la quota annua di permanenza nel sistema di qualità);
3. costo per la quota annua variabile per l'attività di certificazione (cioè il costo sostenuto in misura proporzionale al quantitativo di prodotto certificato comprendente anche la quota per l'Organismo di certificazione);
4. costi per le analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'Organismo di certificazione. I controlli analitici devono essere eseguiti da laboratori di analisi conformi a quanto specificato nei documenti di riferimento del regime di qualità interessato (regolamento di certificazione, piano dei controlli, tariffario, ecc.);
5. costi per le verifiche ispettive aggiuntive, tranne quelle di carattere sanzionatorio.

Le spese annuali, di cui ai punti 2, 3 e 4, sono ammissibili per un periodo massimo di 3 anni consecutivi a partire dalla data di adesione al sistema di qualità.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

3.2.1 Localizzazione degli interventi

Il sostegno è relativo ad attività riguardanti prodotti ottenuti in tutto il territorio della Regione Toscana.

Le imprese agricole con sede legale al di fuori del territorio della Regione Toscana possono presentare domanda di aiuto a valere sulla sottomisura 3.1 per produzioni ottenute su UTE/UPS ubicate nel territorio della Regione Toscana.

3.2.2 Ambiti e settori di intervento

Il sostegno è concesso esclusivamente per i seguenti sistemi di qualità ed i seguenti prodotti:

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari.
Elenco prodotti consultabile all'indirizzo <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo (Parte II, titolo II, capo I, sezione 2).
Elenco prodotti consultabile nel registro istituito ai sensi dell'art.104 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio: <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm>;
- Legge della Regione Toscana n. 25/1999 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole (art. 1 lettera b, regime di qualità riconosciuto dallo Stato membro).

3.2.3 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti

Il sostegno è concesso agli investimenti che soddisfano, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue:

- a) rispettano le disposizioni contenute al successivo paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili";

- b) sono inclusi nel precedente paragrafo "Interventi finanziabili";
- c) sono riferiti ad uno o più dei prodotti agricoli di cui al precedente paragrafo "Ambiti e settori di intervento";
- d) sono congrui e coerenti rispetto alle attività realizzate e alle tipologie di intervento indicate in domanda di aiuto.

3.3 Massimali e minimali

1. Non sono ammesse domande di aiuto con un importo minimo del contributo pubblico richiesto/concesso (in sede di Contratto per l'assegnazione dei contributi) inferiore a **200 euro** anche per adesioni a più sistemi di qualità.
2. L'importo massimo del contributo concedibile per singola domanda d'aiuto è pari **3.000 euro**; se nella domanda di aiuto è richiesto il sostegno per aderire a più sistemi di qualità, l'importo massimo del contributo è calcolato cumulativamente per tutti i sistemi di qualità richiesti.

3.4 Durata e termini di realizzazione degli interventi

3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

Un'attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto; è fatta eccezione per le spese propedeutiche alla presentazione della domanda di aiuto che sono ammissibili a decorrere dalla data di emanazione del presente bando.

Si intende per "avvio dell'attività" la data del primo impegno giuridicamente vincolante (stipula di contratti per ordinare materiali o per impiegare servizi, fatture, pagamenti) che renda irreversibile l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (ai sensi dell'articolo 2 comma 25 del Regolamento (UE) n. 702/2014).

L'avvio delle attività deve essere dimostrato secondo quanto indicato al paragrafo 19.2.2 "Periodo di eleggibilità della spesa" del documento "Disposizioni comuni".

3.4.2 Termine finale

I progetti dovranno concludersi entro il termine indicato nel Contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo "Proroga dei termini" del documento "Disposizioni comuni".

3.5 Spese ammissibili/non ammissibili

3.5.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni". Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento "Disposizioni comuni". Ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa deve essere preso come riferimento il metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di materiali o dei servizi richiesti, fatto salvo i casi alternativi previsti.

3.5.3 Investimenti materiali e immateriali

L'ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "Costi d'investimento materiali e immateriali" del documento "Disposizioni comuni".

3.5.4 Interventi/spese non ammissibili

Non sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:

- il sostegno a imprese per le quali, in data antecedente alla presentazione della prima domanda di aiuto per la misura 3.1, ci sia stata una adesione allo stesso regime di qualità;
- le spese di IVA, tasse e altre imposte (tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17/05/1977). Nel caso di IVA non recuperabile, tale condizione deve essere attestata da soggetto che presta assistenza fiscale al beneficiario ben specificando che il soggetto non ha recuperato né recupererà l'IVA anche parzialmente a nessun titolo (rimborsi, detrazioni, compensazioni, ecc.) risultanti dalle fatture aventi per oggetto gli interventi passibili di contributo;

Sono comunque considerati costi non ammissibili tutte quelle tipologie di costo che non rientrano nelle fattispecie disciplinate all'art. 4 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, nelle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" emanate dal MIPAAF, e nelle "Disposizioni comuni" di cui al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili".

3.6 Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno è quella stabilita nel PSR 2014-2020; la percentuale di contribuzione è fissata al 100% per tutte le tipologie di costi sostenuti.

3.7 Cumulabilità

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

4. Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto può presentare la domanda di aiuto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente bando ed **entro le ore 13.00 del 28 febbraio 2017**. Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in altro giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo qualunque sia la forma di sottoscrizione della domanda di aiuto. Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del D.P.R. 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" del documento "Disposizioni comuni". Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

È ammessa la presentazione, sul presente bando, di un'unica domanda di aiuto per beneficiario.

Le domande devono essere riferite ad una UTE/UPS, così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo. Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 140 del 31/12/20015 e s.m.i.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande:

- in caso di domanda sottoscritta mediante modalità telematica, fa fede la data di sottoscrizione.
- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa, fa fede la data di ricezione da parte degli uffici competenti.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

La domanda di aiuto contiene gli elementi necessari a predisporre la graduatoria e per determinare il contributo a fronte degli interventi richiesti. Inoltre contiene elementi relativi all'ammissibilità della domanda.

Le domande di aiuto sono presentate in forma completa. La domanda si considera "completa" se alla stessa viene allegata la documentazione elencata di seguito. L'assenza di uno o più dei due documenti sotto elencati (lettere A e B) o la presentazione di un documento non pertinente in luogo di quelli richiesti, comporta la non ammissibilità della domanda di aiuto.

Alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la seguente documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito della domanda di aiuto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in relazione alle attività programmate, autorizzazioni ove richieste, ecc...):

A) Relazione firmata dal richiedente comprensiva di:

1. descrizione della situazione attuale del beneficiario e della situazione prevista al termine degli interventi programmati;
2. quadro riepilogativo delle spese di certificazione che si prevede di sostenere con indicazione dei preventivi scelti per ciascuna spesa;
3. stima dei tempi di attuazione per l'adesione al sistema di qualità scelto.

B) Copia dei preventivi di spesa a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto, così come indicato al paragrafo 19 "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni".

In particolare, il richiedente dovrà allegare:

- n. 1 preventivo, se l'organismo di certificazione è univocamente individuato, per il regime di qualità, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- n. 3 preventivi in assenza di tale vincolo.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

5. Valutazione e istruttoria della domanda

5.1 Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria, ordinate in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti alle singole priorità. Le domande di aiuto con un punteggio totale al di sotto di 8 punti sono escluse dall'aiuto.

Principio	Criterio	Punti
1. Tipologia delle certificazioni di qualità	a) DOP e IGP ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012;	18
	b) Agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) 834/2007;	16
	c) DOC, DOCG e IGT ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013	8
	d) "Agriqualità" Produzione integrata ai sensi della L.R. n. 25/99	8
2. Data di introduzione / riconoscimento dei sistemi di qualità	a) Iscrizione di una denominazione geografica (Reg. (UE) n. 1151/2012 o Reg. (UE) n. 1308/2007) dal 1/01/2014 fino alla presentazione della domanda di aiuto	3
	b) Iscrizione di una denominazione geografica (Reg. (UE) n. 1151/2012 o Reg. (UE) n. 1308/2007) dal 1/01/2010 fino al 31/12/2013	2
3. Zone C2 – D	UTE indicata in domanda ricadente prevalentemente (superficie condotta > del 50%) in zona C2 e D	5
TOTALE		58

Principio 1: il punteggio tra i vari sistemi di qualità è cumulabile per un massimo di 50 punti. Il cumulo si opera sia nel caso di un singolo prodotto contrassegnato da più di un marchio (es. vino DOC e contemporaneamente biologico), sia nel caso di un beneficiario che chiede il contributo per prodotti diversi contrassegnati da marchi diversi (es. beneficiario che produce vino DOC e miele biologico).

Principio 2: il punteggio relativo a ciascun criterio è attribuibile una sola volta per beneficiario.

Preferenze in caso di parità di punteggio: minor importo di contributo richiesto in domanda di aiuto.

5.2 Verifica dei criteri di valutazione

1. Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti alla ricezione della domanda di aiuto e di pagamento.
2. Se dalle verifiche effettuate in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione del punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.
3. Se dalle verifiche effettuate prima della liquidazione del saldo risulta una riduzione del punteggio, rispetto a quello attribuito in istruttoria di ammissibilità, la domanda di saldo viene ammessa a pagamento solo se si posiziona entro quelle finanziabili; nel caso in cui si posizioni fra le domande non finanziabili, si avrà la decadenza dal beneficio e la conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo, con il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.
4. In tutti i casi, se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto di 8 punti, si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e la conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

5.3 Formazione della graduatoria

ARTEA, nei tempi indicati nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni comuni", procede all'approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel "Fascicolo Aziendale elettronico". Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione, come dichiarati dai richiedenti.

L'atto che approva la graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili. Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria

deve indicare la relativa motivazione. L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Il decreto di ARTEA di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul B.U.R.T. e ne sarà data evidenza sul sito www.artea.toscana.it. La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito di ARTEA e la successiva pubblicazione sul B.U.R.T. costituiscono la notifica personale.

5.4 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si verificano economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, le economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse seguendo l'ordine della graduatoria.

ARTEA procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili. Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili nei 120 giorni successivi alla data del decreto di approvazione della graduatoria stessa. La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'ufficio competente per l'istruttoria.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.

5.5 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

Le domande saranno istruite dall'Ufficio competente per l'istruttoria (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni comuni".

5.6 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Istruttoria delle domande di aiuto" del documento "Disposizioni comuni".

5.7 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili. Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio competente riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nel paragrafo "Correzione errori palesi" del documento "Disposizioni comuni".

6. Realizzazione e modifica dell'intervento

6.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre il contratto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. Il Contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" (se pertinente);
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione all'ufficio competente per l'istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- il termine per la presentazione della domanda di primo pagamento per la rendicontazione delle spese relative all'iscrizione al sistema di qualità;
- il termine per la presentazione delle successive domande di pagamento annuali;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nell'esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione della RT;
- modalità inerenti il trattamento dei dati personale ai sensi dell'art. 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013: "Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. In conformità delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli";
- la clausola che, in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso il Contratto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;
- le disposizioni inerenti la possibilità di poter presentare ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

La sottoscrizione del Contratto per l'assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento "Disposizioni comuni".

6.2 Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, si impegna a:

- a) aderire per la prima volta al regime di qualità specifico entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto;
- b) ottenere la certificazione dell'adesione al sistema di qualità entro la presentazione della domanda di primo pagamento;
- c) partecipare, per un periodo minimo di 3 anni consecutivi, al sistema di qualità oggetto di aiuto;
- d) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando;
- e) presentare le domande di pagamento annuali nei termini indicati nel Contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- g) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- h) sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
- i) produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento "Disposizioni comuni" oppure richiesta dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
- j) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del documento "Disposizioni comuni";
- k) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni";
- l) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e di pagamento;
- m) conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione relativa all'attività finanziata, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- n) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- o) restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- p) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- q) realizzare le attività conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nel Contratto per l'assegnazione dei contributi;
- r) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel presente documento, nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel verbale di accertamento finale;
- s) confermare i criteri di selezione per i quali il bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento, nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
- t) a sottoscrivere il Contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento "Disposizioni comuni", nella consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione.

6.3 Modifiche dei progetti

Non sono previste modifiche ai progetti, né prima dell'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, né successivamente.

6.4 Modifica del richiedente/beneficiario

Non è previsto il cambio di titolarità del richiedente/beneficiario, né prima dell'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, né successivamente.

7. Erogazione e rendicontazione

7.1 Modalità e termini di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese, oltre a quanto disciplinato nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni", deve avvenire secondo le seguenti indicazioni:

- con la domanda di primo pagamento devono essere rendicontate le spese sostenute per la prima iscrizione al sistema di qualità scelto e le altre spese strettamente connesse e finalizzate all'ottenimento della relativa certificazione;
- con le domande di pagamento annuali devono essere rendicontate le spese relative alla quota annuale (fissa e variabile) per il mantenimento dell'iscrizione al sistema di qualità e agli altri costi connessi, di cui al precedente paragrafo 3.1.

La domanda di pagamento, ai fini del presente bando, è annuale. Non sono previste domande di pagamento dell'anticipo e di SAL.

Le domande di pagamento devono essere presentate entro il 15 dicembre di ogni anno per ciascuna delle tre annualità, a partire dal 2017, e devono contenere la rendicontazione delle spese sostenute nello stesso anno solare di riferimento.

In caso di mancata presentazione di una domanda di pagamento, le relative spese sostenute nel corso dell'anno solare possono essere rendicontate con la domanda di pagamento dell'anno successivo.

7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" del documento "Disposizioni comuni".

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

Non è prevista l'erogazione del contributo a titolo di anticipo.

8. Verifiche, controlli e revoche

8.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo "Istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo" del documento "Disposizioni comuni".

8.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli deve comunicarlo all'ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento" del documento "Disposizioni comuni".

8.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, artt. 49 e seguenti.

8.4 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate con successivo atto della Giunta Regionale, in attuazione del D.M. 8/02/2016 n. 3536.

9. Disposizioni finali

9.1 Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

9.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) per la formazione della graduatoria automatica: il Dirigente del Settore di ARTEA che approva la graduatoria;
- b) Per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente, o un suo delegato, dell'Ufficio competente dell'istruttoria (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazione si consultino le pagine Web relative al bando della sottomisura in oggetto tramite il sito <http://www.regione.toscana.it/psr-2014/bandi/bandi-aperti>.

9.3 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula del contratto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni comuni" approvato con Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016.

Per le fasi successive all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso il contratto s'intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni comuni" per quanto segue:

1. Proroga dei termini;
2. Domanda di pagamento a saldo;
3. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
4. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
5. Monitoraggio;
6. Tempistica e fasi del procedimento;
7. Spese ammissibili/non ammissibili.

%-----%